

ACQUEDOTTI DEL CALORE LUCANO

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Piazza della Repubblica - 84043 Agropoli (SA)
P.I. n. 03722100652 C.F.: 81000570655
Fax.0974/1902212 Tel.0974/1902213

Determina Dirigenziale n. 11 del 26.03.2026

Oggetto:	AVV. ANDREA TATA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05 DEL 02/03/2026 – CIG: BB043B86F2.
-----------------	--

IL DIRETTORE

PREMESSO che in data 24.10.2019, con verbale di assemblea dei soci redatto innanzi a Pubblico ufficiale, registrato con repertorio n.7273 raccolta n.5507, la Acquedotti del Calore Lucano è stata trasformata ai sensi dell'art.42, c.2, lett.e) e art.114 del D.lgs. n. 267/2000, in Azienda Speciale Consortile;

VISTO che il C.D.A. in data 12/12/2022, decise all'unanimità di nominare l'Avv. Andrea Tata con studio in Agropoli alla Via Pio X,14, il quale si rese disponibile a difendere la Acquedotti del Calore Lucano per il procedimento di lavoro RGL n. 1406/2022 innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania;

PREMESSO CHE:

- Il sig. Mottola Luigino ha adito il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Vallo della Lucania esponendo di aver lavorato, dal 24.09.2018 ed, ininterrottamente, dal 06.09.2019 al 30.08.2022, in favore della società Acquedotti del Calore Lucano Srl divenuta Azienda Speciale Consortile Acquedotti del Calore Lucano, con successivi contratti a tempo determinato dei quali ha chiesto giudizialmente la conversione in contratto a tempo indeterminato, con remissione nel posto di lavoro e risarcimento del danno ex art. 28 D.lgs. 81/15 in 12 mensilità della retribuzione globale di fatto;
- si è regolarmente costituita la resistente ACQUEDOTTI DEL CALORE LUCANO Azienda Speciale Consortile, la quale ha eccepito l'inammissibilità, l'improponibilità e l'infondatezza del proposto ricorso;
- in corso di causa il sig. Mottola Luigino ha proposto ricorso cautelare d'urgenza ex art.700 C.p.c. per ottenere la disapplicazione dell'avviso pubblico prot.464 del 02.12.2022, che è stato deciso dal Tribunale di Vallo della Lucania con Decreto di rigetto n. cronol. 1777/2023 del 17/04/2023;
- dopo ampia ed approfondita discussione, valutando ogni profilo della complessiva questione legale, le parti hanno definito bonariamente la lite mediante una transazione generale anche novativa;
- con verbale di conciliazione stragiudiziale del 26/01/2026, sottoscritto dal dipendente Mottola Luigino, ACL e dai rispettivi procuratori, è stato stabilito il reintegro a tempo indeterminato del sig. Mottola per 22 ore settimanali, stabilendo che le spese legali verranno integralmente compensate tra le parti in causa.

VISTA ORA la fattura n. 05 del 02/03/2026 emessa dall'Avv. Andrea Tata, prot. n. 104 del 04/03/2026 per l'importo di € 600,00 (seicento/00);

VISTO che gli importi complessivi dei servizi richiesti sono inferiori a € 40.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

VISTI altresì:

- il proprio Statuto;
- il Verbale dell'Assemblea dei Soci n.5 del 21.10.2025, nonché il contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 28.10.2025, con cui sono state conferite allo scrivente le funzioni di Direttore;
- il D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 175/2016;
- il D. Lgs. 100/2017;

ATTESO che in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari" ed in riferimento all'art.3 comma 8 della Legge 136/2010, l'operazione di cui trattasi è associata al **CIG: BB043B86F2**;

DETERMINA

DI DARE ATTO che la narrativa di cui sopra costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui integralmente riportata, trascritta e approvata in ogni sua parte;

DI LIQUIDARE all'avv. Andrea Tata con studio in Agropoli - via Via Pio X n° 14, la somma di € 600,00 a saldo della fattura n. 05 del 02/03/2026 per le competenze legali per l'attività extragiudiziale del procedimento del lavoro RGL n. 1406/2022.

IL DIRETTORE
Ing. Agostino A. SICA